

STATUTO

**PROMIDEA IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RENDE CS VIA CRATI 48/C

Numero REA: CS - 232179

Codice fiscale: 03391640780

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	N. 44005 della Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1) E' costituita ai sensi degli articoli 2463 e ss.	
	C.C. e del D.Lgs 155/2006, una società a responsabilità limi-	
	tata Impresa sociale che agirà sotto la denominazione "PROMI-	
	DEA IMPRESA SOCIALE S.R.L."	
	Art. 2) La società ha sede in Rende.	
	Art. 3) La società può istituire e sopprimere sedi seconda-	
	rie di qualsiasi specie nonchè nominare o revocare interme-	
	diari, il tutto tanto in Italia che all'estero.	
	Art.4) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre	
	2100.	
	TITOLO II	
	OGGETTO SOCIALE	
	Art.5) La società, ai sensi del D.Lgs 155/2006, non ha scopo	
	di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento in via stabile e	
	principale di un'attività economica organizzata al fine del-	
	la produzione e/o dello scambio di beni e/o servizi di uti-	
	lità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse ge-	
	nerale, ed in particolare:	
	- attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educati-	

	vi. Nell'ambito delle suddette attività la società potrà	
	svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le se-	
	guenti specifiche attività:	
	1. gestione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, quali	
	a titolo esemplificativo e non esaustivo, asili nido, scuole	
	materne, scuole elementari e doposcuola, ludoteche e centri	
	di aggregazione sociale;	
	2. gestione di attività, servizi e corsi di sostegno alla ge-	
	nitorialità;	
	3. gestione di servizi per gli anziani, quali case di riposo	
	e centri sociali;	
	4. gestione di servizi a favore di persone disabili;	
	5. gestione di centri residenziali, semiresidenziali e diurni	
	(gruppi appartamento, comunità educativo-assistenziale,	
	comunità terapeutica), centri di gioco e centri estivi per	
	minori;	
	6. gestione di centri socio-riabilitativi ed educativi, sia	
	residenziali che diurni e di ogni altra tipologia di servizio,	
	volta all'assistenza, all'educazione, all'animazione e	
	alla riabilitazione fisica e sociale, nonché allo sviluppo	
	delle autonomie dei soggetti, anche minori, con handicap fisici,	
	psichici e sensoriali, oppure in stato di disagio;	
	7. gestione di servizi volti alla socializzazione e all'inserimento	
	sociale di tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti;	
	8. gestione di servizi di counseling e sostegno psicologico,	

	diagnosi, e valutazione psicologica, di psicoterapia, psico-	
	logia clinica, abilitazione e riabilitazione psicologica;	
	9. gestione di attività sanitarie connesse con la prevenzio-	
	ne, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie fisi-	
	che e psichiche , ovvero attività attinenti tali campi;	
	10. gestione sia diretta che in convenzione con enti pubbli-	
	ci e privati, di attività di tutela della salute, della di-	
	gnità e delle pari opportunità delle donne, quali consultori	
	familiari, centri donna, centri contro la violenza, o comun-	
	que nominati;	
	11. gestione di strutture di accoglienza per cittadini stra-	
	nieri, richiedenti asilo rifugiati e persone con permesso u-	
	manitario, minori stranieri non accompagnati e vittime di	
	tratta;	
	12. gestione di servizi a favore dell'inclusione sociale e	
	lavorativa di detenuti, ex detenuti e persone in esecuzione	
	penale esterna;	
	13. gestione di servizi volti alla tutela e alla integrazio-	
	ne di cittadini stranieri, richiedenti asilo rifugiati e per-	
	sone con permesso umanitario, minori stranieri non accompa-	
	gnati e vittime di tratta, rom, sinti e camminati ;	
	14. attività di tutela e sostegno dei soggetti svantaggiati	
	in genere;	
	15. attività di segretariato sociale;	
	16. produzione e distribuzione di materiali e prodotti a ca-	

	rattere culturale, informativo e/o divulgativo e ludico;	
	17. svolgimento di attività di volontariato sia autonomamen-	
	te che in collaborazione con altri enti che svolgono atti-	
	vità di volontariato;	
	18. svolgimento di corsi, di orientamento, formazione, infor-	
	mazione, aggiornamento e specializzazione, formazione conti-	
	nua ed a distanza, con o senza l'ausilio di finanziamenti co-	
	munitari, nazionali, regionale e di enti locali;	
	19. gestione di iniziative di informazione e di sensibilizza-	
	zione dei cittadini e di enti pubblici e privati sulle tema-	
	tiche dell'emarginazione e dell'inclusione sociale.	
	20. promozione di iniziative di turismo responsabile e soli-	
	dale, anche attraverso la promozione, l'organizzazione e ge-	
	stione di progetti riguardanti viaggi di istruzione, campi	
	scuola, giornate di formazione residenziale.	
	21. promozione della finanza etica;	
	22. promuovere, attraverso la gestione di botteghe e di at-	
	tività socio-educativi, commercio equo e solidale;	
	23. favorire e sviluppare iniziative sociali, culturali, ri-	
	creative di solidarietà;	
	24. diffondere ed organizzare iniziative di solidarietà in-	
	ternazionale e cooperazione allo sviluppo;	
	25. attività di ricerca sociologica, antropologica, giuridi-	
	ca e psico-sociale;	
	26. elaborare ed attuare progetti per lo sviluppo locale co-	

	ordinandone i momenti di concertazione tra gli attori so-	
	cio-economici e dirigendone le fasi operative di gestione;	
	27. progettazione e gestione di iniziative e progetti fina-	
	lizzati alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini, con particolare attenzione per quelli a rischio	
	di marginalità.	
	28. Svolgere servizi educativi ed attività formative destina-	
	te all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.	
	29. Svolgere la funzione di Agenzia per il Lavoro, erogando	
	servizi per il lavoro orientati al conseguimento delle se-	
	guenti finalità: favorire l'informazione e l'accesso ai ser-	
	vizi, l'orientamento specialistico ed individualizzato, l'ac-	
	compagnamento verso la crescita delle competenze e l'auto im-	
	prenditorialità, la qualificazione e riqualificazione e	
	l'inserimento delle persone; sostenere conciliazione dei tem-	
	pi di lavoro con gli obblighi di cura, supportare i datori	
	di lavoro attraverso la promozione dell'informazione sui ser-	
	vizi del territorio, consulenza per la ricerca ed il trasfe-	
	rimento di finanziamenti ed agevolazioni quali voucher forma-	
	tivi ed indennità di tirocinio, la ricerca e l'analisi dei	
	fabbisogni formativi ed occupazionali, l'incontro tra doman-	
	da ed offerta, la verifica delle competenze e selezione del	
	personale, la ricollocazione professionale dei lavoratori og-	
	getto di procedure di riduzione del personale.	
	30. svolgere attività di formazione continua, superiore e	

	di alta formazione.	
	Inoltre, quale attività non principale, così come definita	
	dall'art. 2 comma 3 del D.Lgs 155/2006, la società potrà	
	svolgere altresì le seguenti attività:	
	- consulenza e assistenza alla fase di avvio, lancio, svilup-	
	po, consolidamento di iniziative imprenditoriali ed occupa-	
	zionali;	
	- studi di fattibilità, analisi di mercati ed elaborazione	
	di strategie di marketing per la produzione ed il lancio di	
	beni o servizi di privati, associazioni ed imprese, con o	
	senza scopo di lucro;	
	- attività editoriale, edizione, stampa, riproduzione su	
	qualsiasi supporto e di libri e materiale didattico, opusco-	
	li, manifesti, volantini, audiovisivi, periodici e prodotti	
	multimediali in genere	
	Essa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commercia-	
	li, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che si	
	ravvisassero opportune e necessarie per il conseguimento del-	
	lo scopo sociale ad eccezione della intermediazione in valo-	
	ri mobiliari e delle attività regolate dal TUB e dal TUF.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale le attività vietate dalla	
	presente o futura legislazione.	
	TITOLO III	
	CAPITALE	
	Art.6) Il capitale sociale è di euro 20.000,00	

	(ventimila/00) e potrà essere aumentato nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia.	
	La società, per raggiungere il proprio oggetto, potrà riceve-	
	re finanziamenti e fondi dai propri soci nel rispetto delle	
	disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.	
	Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale	
	si applicano gli artt. 2481 e segg. del c.c.. Salvo il caso	
	di cui all'art. 2482 ter, gli aumenti di capitale possono es-	
	sere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuo-	
	va emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non han-	
	no concorso alla decisione il diritto di recesso a norma	
	dell'art. 2473 del c.c..	
	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale	
	sociale per oltre 1/3, può essere omesso il deposito presso	
	la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482	
	bis comma 2° C.C., in previsione dell'assemblea indicata.	
	E' prevista l'emissione di titoli di debito di cui all'art.	
	2483 del c.c., con competenza riservata ai soci che delibera-	
	no a norma dell'art. 2479 bis.	
	Art.7) Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra so-	
	ci; per la cessione ai terzi è riconosciuto ai soci il dirit-	
	to di prelazione.	
	I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla se-	
	guente disciplina: qualora un socio intenda cedere in tutto	
	o in parte la propria quota a chiunque, deve farne prima of-	

	ferta, con lettera raccomandata r.r. contenente l'indicazio-	
	ne del prezzo richiesto, agli altri soci, i quali, ciascuno	
	in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di	
	prelazione nell'acquisto al prezzo indicato.	
	Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di 30 giorni	
	dal ricevimento dell'offerta trascorso il quale l'alienante	
	sarà libero, per il periodo di mesi sei, di cedere a terzi,	
	al prezzo indicato, la quota offerta.	
	Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo	
	indicato dall'alienante nell'offerta di vendita.	
	Per le porzioni di quota non optate, i soci accettanti hanno	
	diritto di prelazione nell'acquisto nelle rispettive propor-	
	zioni, sempre alle stesse condizioni.	
	Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato per	
	l'intera quota o porzione offerta in vendita, l'alienante	
	avrà il diritto di cederla a terzi nei termini di cui sopra.	
	In ogni caso di cessioni di quote così come di ingresso di	
	nuovi soci a qualunque titolo dovrà essere rispettato il li-	
	mite di partecipazione delle imprese private con finalità lu-	
	crative e delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.	
	4 comma 3 D.Lgs 155/2006. L'ammissione di nuovi soci a qua-	
	lunque titolo deve avvenire secondo il principio di non di-	
	scriminazione.	
	La società impresa sociale deve indicare la società o l'Ente	
	alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventual-	

	mente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché	
	presso la apposita sezione del Registro delle Imprese di cui	
	all'art. 2497 bis secondo comma C.C.. E' escluso, ai sensi	
	dell'art. 4 del D.Lgs 155/2006 che l'attività di direzione e	
	coordinamento sia esercitata da imprese private con finalità	
	di lucro.	
	Art.8) Il socio che intenda cedere tutta o parte della pro-	
	pria quota dovrà darne comunicazione all'amministratore uni-	
	co o al Presidente del consiglio d'amministrazione o ad un	
	amministratore mediante lettera raccomandata, indicando la	
	persona del cessionario.	
	Qualora nei trenta giorni successivi alla data di ricevimen-	
	to, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione, il	
	socio stesso potrà trasferire la quota alla persona indicata	
	nella comunicazione nel termine massimo di mesi sei, fatto	
	salvo il diritto di prelazione.	
	Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a ti-	
	tolo particolare che universale, è disciplinato dagli artt.	
	2284 e 2289 C.C..	
	La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con	
	le seguenti modifiche e precisazioni:	
	- la società potrà essere continuata anche con uno o più o	
	tutti gli eredi del defunto;	
	- per la determinazione del credito spettante ai successori	
	in caso di liquidazione si applica il successivo articolo.	

	Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della	
	partecipazione saranno assunte dai soci, non computandosi la	
	partecipazione appartenente al socio defunto.	
	Art.9) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concor-	
	so all'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto della società;	
	b) la trasformazione della società;	
	c) la fusione e la scissione della società;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il trasferimento della società all'estero;	
	f) il compimento di operazioni che comportino una sostanzia-	
	le modifica dell'oggetto della società;	
	g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante	
	modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi	
	dell'art. 2468 quarto comma c.c.;	
	h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote	
	di nuova emissione a terzi.	
	Il diritto di recesso spetta altresì in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge.	
	Art.10) L'esclusione dei soci nei casi previsti dalla legge	
	deve avvenire nel rispetto del principio di non discrimina-	
	zione. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 155/2006 in caso di e-	
	sclusione il socio escluso ha il diritto di adire l'assem-	
	blea.	
	Art.11) Nell'ipotesi ricorra la necessità di liquidare la	

	partecipazione d'uno o più soci esse saranno rimborsate	
	all'avente o agli aventi diritto in proporzione del patrimo-	
	nio sociale.	
	Il patrimonio è determinato dall'organo amministrativo, sen-	
	tito il parere dell'organo di controllo, se nominato.	
	Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro	
	sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.	
	Esso può avvenire mediante l'acquisto da parte degli altri	
	soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte	
	di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.	
	Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando	
	riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale so-	
	ciale corrispondentemente.	
	Se ciò non fosse possibile per insufficienze delle riserve	
	disponibili, la società si scioglie.	
	TITOLO IV	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Art.12) I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano il minimo di capitale sociale previsto dalla leg-	
	ge sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	

	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento del-	
	la liquidazione.	
	Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acqui-	
	sto da parte della società per un corrispettivo pari o supe-	
	riore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti	
	dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due	
	anni dalla iscrizione della società nel registro delle impre-	
	se.	
	Le decisioni dei soci sono assunte in ogni caso con decisio-	
	ne assembleare.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su	
	richiesta di tanti soci che rappresentino il minimo di capi-	
	tale sociale previsto dalla legge, anche fuori dalla sede	
	della società, con fax, telegramma, lettera raccomandata a	
	mano o spedita ai soci, almeno 8 giorni prima di quello fis-	
	sato per l'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ul-	

	teriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adu-	
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti	
	legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazio-	
	ne valgono le medesime maggioranze previste per la prima con-	
	vocazione.	
	E' comunque valida l'assemblea cui intervengano tutti soci	
	che partecipino al capitale sociale, tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci, se nominati, a condizione che nessuno	
	si opponga alla trattazione dei singoli argomenti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Art.13) Ciascun socio ha diritto di partecipare alle decisio-	
	ni assembleari ed il suo voto vale in misura proporzionale	
	alla sua partecipazione e può farsi rappresentare in assem-	
	blea con delega scritta, da un socio o da un terzo.	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, da uno	
	degli amministratori con poteri disgiunti, dal presidente	
	del consiglio d'amministrazione o da un amministratore dele-	
	gato.	
	In caso di sua assenza o impedimento, il presidente sarà e-	
	letto dall'assemblea.	
	L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentino almeno la metà del capitale socia-	
	le e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dal-	

	la chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della società	
	lo richiedono, nel rispetto delle norme di legge, l'assem-	
	blea per l'approvazione del bilancio può essere convocata ol-	
	tre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre	
	centottanta giorni.	
	TITOLO V	
	CARICHE SOCIALI	
	Art.14) I soggetti che assumono cariche sociali devono posse-	
	dere, oltre quanto prescritto dal codice civile, i seguenti	
	requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	assenza di procedimenti e cariche pendenti, accertata espe-	
	rienza nei settori di attività della società impresa socia-	
	le, mancanza di esercizio di altre attività con scopo di lu-	
	cro in conflitto di interessi.	
	TITOLO VI	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art.15) La società può essere amministrata alternativamente:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio d'amministrazione composto da tre a sette	
	persone;	
	c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o con-	
	giunti.	
	In ogni caso gli amministratori potranno essere scelti anche	
	fra non soci e sono nominati per la prima volta nell'atto	

	costitutivo e successivamente dall'assemblea.	
	Gli amministratori durano in carica fino a tempo indeterminato, o sino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili; per la loro sostituzione si fa espresso richiamo al dettato del codice civile.	
	Art.16) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, salvo quelli che siano riservati espressamente dalla legge all'assemblea, per il raggiungimento degli scopi sociali, essendo conferiti, come si è detto, all'organo amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale e utili per il perseguimento degli scopi sociali senza limitazione alcuna, di modo che da nessuno e per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto o imprecisione di poteri.	
	Al fine di garantire alla società una tempestiva operatività viene stabilito che il presidente del Consiglio di Amministrazione potrà decidere in materia di gestione ordinaria anche senza l'assenso degli altri componenti dell'organo nell'ipotesi di decisioni aventi il carattere dell'urgenza e della necessità.	
	Resta, in tal caso, impregiudicato il diritto dell'amministratore dissenziente di relazionare all'assemblea sui motivi del suo disaccordo per le determinazioni conseguenti.	

	Il consiglio può delegare tutti i poteri di rappresentanza	
	ed amministrazione che sono per legge delegabili, sia al Pre-	
	sidente, sia ad uno o più amministratori delegati, determi-	
	nando i limiti delle delega.	
	La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in	
	giudizio spettano all'amministratore unico o al presidente	
	del consiglio d'amministrazione o ad uno degli amministrato-	
	ri con firma disgiunta o congiunta.	
	Il consiglio d'amministrazione delibera col voto favorevole	
	della maggioranza dei membri in carica.	
	Il compenso all'organo amministrativo è eventualmente deter-	
	minato dall'assemblea ordinaria che lo nomina nel rispetto	
	dell'art. 3 D.Lgs 155/2006.	
	TITOLO VII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art.17) Ove obbligatorio per legge, ovvero ove ritenuto op-	
	portuno dai soci nei casi in cui non vi sia obbligatorietà,	
	il controllo sia sulla gestione che contabile è esercitato	
	da un organo di controllo composto da un solo membro effetti-	
	vo ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, o da un Colle-	
	gio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplen-	
	ti nominati e funzionanti ai sensi di legge.	
	La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria a norma	
	dell'art. 11 del D.Lgs 155/2006, nel caso del superamento di	
	due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.2435 bis	

	del codice civile ridotti della metà. L'Organo di controllo	
	vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adegua-	
	tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabi-	
	le. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservan-	
	za delle finalità sociali da parte dell'impresa. Di detto mo-	
	onitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione	
	del bilancio sociale.	
	TITOLO VIII	
	BILANCIO ED UTILI	
	Art.18) L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre d'ogni	
	anno.	
	L'organo amministrativo provvederà alla compilazione del bi-	
	lancio d'esercizio nel rispetto della normativa di legge.	
	L'organo amministrativo redige, inoltre, e previa approvazio-	
	ne dei soci, deposita al registro delle imprese competente	
	il bilancio sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs 155/2006.	
	Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svol-	
	gimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimo-	
	nio.	
	E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di u-	
	tili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di	
	fondi e riserve in favore di amministratori, soci, parteci-	
	panti, lavoratori o collaboratori ai sensi dell'art. 3 del	
	D.Lgs 155/2006	

	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.19) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualunque cau-	
	sa, allo scioglimento della società, l'assemblea determina	
	le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquida-	
	tori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.	
	In caso di estinzione della società, il residuo attivo è de-	
	voluto ad ONLUS, associazioni, fondazioni operanti nel setto-	
	re di attività della società che saranno individuate con ap-	
	posita deliberazione dei soci, previa autorizzazione del Mi-	
	nistero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del-	
	l'art. 13 D.Lgs 155/2006.	
	TITOLO X	
	Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle atti-	
	vità	
	Art. 20) I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque tito-	
	lo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione,	
	consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità	
	specificate nei regolamenti aziendali o concordate dall'orga-	
	no di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappre-	
	sentanti.	
	L'Organo amministrativo procede alla redazione di un regola-	
	mento aziendale, da sottoporre all'approvazione dell'assem-	
	blea, nel quale devono essere previste forme di coinvolgimen-	
	to dei lavoratori e di destinatari delle attività, in termi-	

20 di 21

21 di 21